

CATTOLICA&CASA

Mohamed Yusuf Tawfik

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Polizza n° 000440.12.301105

Il presente allegato RETAIL - MOD. CCASA 2A - ED. 25/02/2014 e RETAIL - MOD. CCASA 2B - ED. 06/2011 è parte integrante della polizza 000440.12.301105

AGENZIA DI PARMA S. BRIGIDA - 000440
CAVARRETTA ASSICURAZIONI S.R.L.
BORGIO S. BRIGIDA, 12 - 43100 - PARMA SANTA BRIGIDA (PR)
Telefono 0521289580
Fax 0521200467
E-mail PARMASANTABRIGIDA@CATTOLICA.IT

Sono stampati esclusivamente gli articoli relativi alle garanzie prestate con il presente contratto.

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI – FORMULA SILVER GARANZIA BASE

Art. 134 - COSA ASSICURIAMO

Cattolica, **con i limiti e le franchigie indicati nella scheda di polizza**, tiene indenne l'assicurato e il suo nucleo familiare di quanto sia tenuto a pagare (quale civilmente responsabile ai sensi di legge) a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) dei danni involontariamente cagionati a terzi per danneggiamenti a cose, lesioni personali o morte in conseguenza di fatti accidentali verificatisi nell'ambito dei rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

La garanzia è valida in tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti d'America e il Canada.

Ai fini della presente garanzia **per assicurati si intendono**:

- **il contraente o l'assicurato indicato nella scheda di polizza;**
- **le persone del nucleo familiare del contraente o, se diverso, dell'assicurato, convivente e non coniugato, indicato nella scheda di polizza, e risultante dal certificato di stato di famiglia;**
- **il coniuge del contraente o dell'assicurato, con lui convivente, o il convivente more uxorio del contraente o, se diverso, dell'assicurato;**
- **i figli non coniugati del convivente more uxorio, se conviventi con il contraente o, se diverso da esso, con l'assicurato.**

- **Responsabilità civile per fatti accidentali verificatisi nell'ambito della vita privata e del tempo libero**

Casi esemplificativi, ma non esaustivi, di responsabilità civile della vita privata e del tempo libero:

- conduzione della dimora abituale, delle dimore saltuarie o di **temporanea villeggiatura** e del loro contenuto. Sono comprese le pertinenze e le quote di parti comuni, impianti fissi, antenne, pannelli solari (fotovoltaici e termici), parchi, giardini, orti, alberi, viali e strade private, recinzioni in genere, nonché cancelli anche automatici;
- conduzione di attrezzature sportive e da gioco, piscine **purché di pertinenza dell'abitazione indicata nella scheda di polizza;**
- proprietà o uso di apparecchi domestici in genere;
- proprietà o uso di mezzi per invalidi e portatori di handicap psichico e/o fisico, anche con motore elettrico compresi ausili e protesi, **nell'ambito della normale vita di relazione e a esclusivo uso degli assicurati;**
- inquinamento da fuoriuscita di liquidi, derivante **da rottura accidentale** di impianti di riscaldamento o condizionamento compresi eventuali serbatoi e cisterne **a servizio dell'abitazione indicata nella scheda di polizza;**
- somministrazione di alimenti che provocano intossicazione o avvelenamento degli ospiti;
- danni da caduta di neve e ghiaccio non rimossi a tempo dalle coperture dell'abitazione indicata nella scheda di polizza;
- lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia;
- conduzione delle abitazioni in locazione o in uso all'assicurato;
- fatto colposo commesso in qualità di pedone o ciclista;
- pratica di attività sportive, compresa la partecipazione ad allenamenti e a gare individuali o a squadre, se svolte a titolo di diletto **e non a titolo professionale e comunque tali da non costituire reddito costante, ricorrente e significativo.**

La partecipazione a gare individuali o a squadre svolta a titolo **non professionale è compresa anche quando dette gare sono organizzate sotto l'egida delle competenti federazioni sportive ufficiali. In tal caso la garanzia è prestata in eccedenza alle coperture assicurative previste dall'ente organizzatore;**

- pratica di attività ricreative del tempo libero, come bricolage, modellismo **(esclusi i danni ai modelli)**, campeggio, giardinaggio.

La garanzia comprende l'impiego di piccoli utensili e attrezzature anche a motore quali, ad esempio: decespugliatori, motoseghe, motozappe, tagliasiepi, tosaerba anche se utilizzati come spazzaneve;

- proprietà e uso, anche da parte dei collaboratori domestici, di veicoli **non a motore**, imbarcazioni **senza motore di lunghezza non superiore a metri 10.**

La garanzia comprende le lesioni corporali subite dai terzi trasportati;

- proprietà e uso di giocattoli in genere, anche a motore;
- danni cagionati dai figli minori dell'assicurato o di familiare ascendente o discendente dell'assicurato, anche non convivente, in occasione dell'affidamento temporaneo e/o condiviso all'assicurato;
- danni derivanti dalla mancata sorveglianza di minori di terzi temporaneamente affidati all'assicurato, **purché tale**



attività non venga svolta con carattere professionale e comunque a titolo oneroso.

La garanzia comprende le lesioni corporali subite dagli stessi minori;

- danni cagionati dai figli minori dell'assicurato temporaneamente affidati a terzi o a un familiare ascendente o discendente, anche se non convivente, dell'assicurato;
- responsabilità personale derivante dalla partecipazione ad attività sociali e di volontariato.

La garanzia non opera per eventi connessi ad attività di carattere medicale o infermieristico;

- responsabilità da partecipazione dell'assicurato ad attività scolastiche previste dai Decreti Delegati o autorizzate dalle autorità scolastiche;
- responsabilità inerente le mansioni svolte per conto dell'assicurato da addetti ai servizi domestici, persone alla pari o baby-sitter;
- responsabilità imputabile alla persona alla pari, baby sitter, badante, colf, **temporaneamente ospite dell'assicurato**, anche senza rapporto di lavoro subordinato con l'assicurato **a condizione che l'evento sia in relazione causale diretta ed esclusiva con le mansioni a lei temporaneamente affidate dall'assicurato;**
- Fatto doloso di persone delle quali l'assicurato deve rispondere.

- **Animali domestici**

responsabilità da proprietà, possesso e uso di animali domestici e da cortile, cavalli e altri animali da sella, **con il limite indicato nella scheda di polizza relativamente ai danni a persone derivanti da aggressioni provocate da cani, quando l'evento abbia avuto origine dalla mancata osservanza dell'ordinanza del 3 marzo 2009 "Ordinanza contingibile e urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani" (G.U. serie generale n° 68 del 23 marzo 2009) e successive integrazioni o modifiche.**

La garanzia non comprende l'uso del cane per l'attività venatoria;

- **Animali affidati a terzi**

responsabilità delle persone alle quali l'assicurato ha affidato temporaneamente la custodia di animali domestici, da cortile, cavalli, altri animali da sella, e i cani di sua proprietà, **fermi i limiti indicati nel paragrafo precedente per quanto attiene ai danni derivanti a persone da aggressioni del cane e purché la custodia non costituisca attività professionale e/o il custode non se ne serva;**

- **Case di villeggiatura di proprietà di terzi**

responsabilità ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del codice civile, per danni materiali e diretti cagionati da incendio, esplosione, implosione o scoppio causati al fabbricato e al contenuto dell'abitazione presa **temporaneamente in locazione** per la villeggiatura;

- **Circolazione di veicoli condotti da figli minori non regolarmente abilitati**

responsabilità ai sensi dell'art. 2048 del codice civile per l'azione di rivalsa esercitata dall'assicuratore dell'RCA del veicolo messo in moto o fatto circolare da figli minori, in assenza dei requisiti di legge per la guida o per il trasporto di passeggeri, nonché all'insaputa dell'assicurato, **a condizione che quest'ultimo abbia posto in essere tutte le cautele atte a impedire l'uso del veicolo contro la sua volontà;**

- **Trasportati sui veicoli**

responsabilità dell'assicurato, se soggetto a rivalsa della compagnia assicuratrice dell'RCA del vettore, per danni causati a terzi in qualità di trasportato su veicoli a motore.

La garanzia copre i danni ai veicoli sui quali sono trasportati gli assicurati, **se la compagnia del vettore ha esperito rivalsa nei confronti dell'assicurato;**

- **Veicoli in sosta**

responsabilità da proprietà e uso di veicoli, roulotte, camper, autocaravan, carrelli trainabili e relative attrezzature per i danni che si verificano quando sono in sosta in **aree private;**

- **Collaboratori domestici**

responsabilità per morte o lesioni personali gravi o gravissime (come definite dall'art. 583 del codice penale) subite da collaboratori domestici **non dipendenti;**

- **Ricorso terzi da incendio da conduzione**

responsabilità per danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi da incendio, fumo, esplosione, implosione o scoppio che derivano da:

- conduzione dell'abitazione abituale e saltuaria;

- uso dei locali di villeggiatura e/o albergo, inclusi i danni al contenuto **se di proprietà di terzi**;
- attività di campeggio **se svolta in aree regolarmente autorizzate**.

La garanzia è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

Nel caso in cui questa copertura sia prevista anche in altra polizza, **la garanzia è prestata solo per l'eccedenza rispetto al massimale previsto in quella polizza.**

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI – FORMULA SILVER GARANZIE AGGIUNTIVE

Art. 135 - PROPRIETÀ DELL'ABITAZIONE

Responsabilità per fatto accidentale derivante da:

- proprietà dell'abitazione **indicata nella scheda di polizza** e dell'ufficio/studio professionale privato, se coesistente. Sono comprese le pertinenze e le quote di parti comuni, il loro contenuto, gli impianti fissi, le antenne, i pannelli solari (fotovoltaici e termici), parchi, giardini, orti, alberi, viali e strade private, recinzioni in genere, nonché cancelli anche automatici;
- proprietà di attrezzature sportive e da gioco, piscine **purché di pertinenza dell'abitazione indicata nella scheda di polizza**;
- committenza di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, **con l'intesa che se i lavori sono assoggettabili all'applicazione del D. Lgs. n° 494 del 1996 e successive modifiche, la garanzia opera solo se l'assicurato ha:**
 - **designato i responsabili dei lavori in conformità a quanto indicato nel D. Lgs. n° 494 del 1996;**
 - **incaricato, con regolare contratto di appalto, una ditta o una persona in regola, in conformità e secondo gli obblighi derivanti dalla legge.**

Nel caso in cui questa copertura sia prevista anche in altra polizza, la garanzia è prestata **solo per l'eccedenza rispetto al massimale previsto in quella polizza.**

Sono esclusi i danni subiti dalle persone addette ai lavori.

Art. 136 - RICORSO TERZI DA INCENDIO DEL FABBRICATO DI PROPRIETA'

Responsabilità per danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi da incendio, fumo, esplosione, implosione o scoppio derivanti dalla proprietà dell'abitazione **indicata nella scheda di polizza**, comprese le pertinenze e il loro contenuto.

La garanzia è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

Nel caso in cui questa copertura sia prevista anche in altra polizza, la garanzia è prestata **solo per l'eccedenza rispetto al massimale previsto in quella polizza.**

Art. 138 - DANNI DA SPARGIMENTO D'ACQUA, RIGURGITO DI FOGNA E LIQUIDI IN GENERE

• Spargimento liquidi – RC della conduzione

La garanzia è valida per i danni causati a terzi da spargimento d'acqua, rigurgito di fogna o di altri liquidi in genere da qualsiasi causa determinata imputabile all'assicurato nella sua qualità di conduttore **dell'abitazione indicata nella scheda di polizza (abitabile e saltuaria)**;

• Spargimento liquidi - RC della proprietà

La garanzia è valida per i danni causati a terzi da spargimento d'acqua, rigurgito di fogna o di altri liquidi in genere conseguenti a rottura accidentale degli impianti posti al servizio **dell'abitazione indicata nella scheda di polizza**, come condutture, impianti idrici, condizionamento, riscaldamento.

Sono compresi i danni arrecati a terzi dalla rottura di: apparecchiature e macchine utilizzate **esclusivamente per la conduzione dell'abitazione.**

Per le abitazioni facenti parti di complessi condominiali, la garanzia opera **per la quota parte di proprietà dell'assicurato.**

• Estensione

A deroga di quanto previsto dall'art. 139 "Cosa non assicuriamo" al punto "Danni non compresi in garanzia", la garanzia vale anche per i danni causati ai beni dei discendenti, ascendenti dell'assicurato **non appartenenti al suo nucleo familiare, purché su questi beni non vi siano quote di proprietà dell'assicurato.**



Art. 139 - COSA NON ASSICURIAMO

Le prestazioni contrattuali prevedono le seguenti esclusioni:

- **Danni non compresi in garanzia**

Sono esclusi i danni:

- subiti dagli assicurati, dai discendenti e ascendenti e, se conviventi, qualsiasi altro parente o affine;
- subiti dalle persone in rapporto di dipendenza anche occasionale dall'assicurato se derivanti da servizi o lavori svolti per conto dell'assicurato, salvo quanto previsto dall'art. 134 "Cosa assicuriamo" alla voce "Collaboratori domestici";
- derivanti dall'esercizio di qualsiasi attività avente carattere professionale, commerciale, industriale, organizzativa o altre retribuite o comunque ricompensate;
- a cose in consegna o custodia, o detenute a qualsiasi titolo o scopo;
- da furto;
- di natura punitiva per eventi verificatisi negli Stati uniti d'America o in Canada;
- da incendio per quanto eccede i limiti previsti dall'art. 134 "Cosa assicuriamo" alla voce "Ricorso terzi da incendio della conduzione" e dall'art.136 "Ricorso terzi da incendio del fabbricato di proprietà";
- da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
- derivanti da proprietà, circolazione e impiego di veicoli e natanti a motore soggetti alla disciplina del codice delle Assicurazioni (D. Lgs. n°209 del 2005 e successive modifiche e integrazioni), aeromobili, salvo quanto previsto dall'art. 134 "Cosa assicuriamo" alle voci "Circolazione di veicoli condotti da figli minori non regolarmente abilitati", "Trasportati su veicoli" e "Veicoli in sosta";
- conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, per quanto eccede i limiti previsti dall'art. 134 "Cosa assicuriamo" alla voce "Responsabilità civile per fatti verificatisi nell'ambito della vita privata e del tempo libero";
- derivanti da impiego o detenzione di esplosivi;
- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi per quanto eccede i limiti previsti dall'art. 136 "Ricorso terzi da incendio del fabbricato di proprietà";
- derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione; (salvo quanto previsto dall'art. 135 "Proprietà dell'abitazione")
- derivanti dalla pratica di:
 - qualunque sport se non praticato a titolo di diletto o svago;
 - sport ad alto rischio come: alpinismo con scalate di roccia o di ghiacciai oltre il terzo grado della scala di monaco, salto dal trampolino;
 - sport d'acqua con mezzi a motore;
 - sport motoristici;
 - pugilato, lotta e arti marziali in genere, rugby;
 - tiro con l'arco, football americano, free-climbing, discesa di rapide;
 - soft air e sport ad esso assimilabili;
 - sport aerei in genere, parapendio, paracadutismo;
- derivanti dalla partecipazione a competizioni, gare, allenamenti di qualsiasi sport se svolto a livello professionale o con forma di remunerazione ricorrente, tanto da costituire fonte primaria di reddito;
- da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e, in genere, di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- derivanti dall'uso di imbarcazioni con lunghezza superiore a 10 metri;
- direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- alla salute, causati da tabacco, funghi, batteri, campi elettromagnetici;
- derivanti da prodotti geneticamente modificati (OGM);
- di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente, derivanti, se pure in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza che lo contiene in qualunque forma o misura;
- derivanti da richiesta di risarcimento, a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi, in relazione all'encefalopatia spongiforme (TSE), come ad esempio l'encefalopatia spongiforme bovina o nuove varianti della malattia di Creutzfeldt-Jacob;

- da atti di guerra anche civile, insurrezioni, operazioni militari;
- da perdita, distruzione, alterazione di dati o di software;
- causati da software o virus informatici;
- derivanti dall'esercizio di bed & breakfast;
- derivanti dalla proprietà, detenzione e uso di armi e l'esercizio dell'attività venatoria;
- da atti dolosi dell'assicurato.

- **Spese non comprese in garanzia**

Cattolica non rimborsa i maggiori oneri derivanti dalla responsabilità solidale dell'assicurato con altri soggetti e le spese per multe, ammende, sanzioni in genere, spese di giustizia penale.

NORME COMUNI

Art. 140 - INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

La garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato durante il periodo di validità del contratto o **nei 6 mesi successivi**, relative a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità del contratto o **nei 6 mesi precedenti** alla data di effetto del contratto.

Ai fini della validità del contratto, **il contraente dichiara espressamente di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e comunque di non essere venuto a conoscenza, né direttamente né indirettamente, di situazioni che possono determinare richieste di risarcimento con il presente contratto.**

Art. 141 - PLURALITA' DI ASSICURATI – UNICITA' DEL MASSIMALE

Se la garanzia opera per più assicurati, il massimale per il danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento resta, a ogni effetto, unico, **anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.**





SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA
SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE:
LUNGADIGE CANGRANDE, 16 - 37126 VERONA (ITALIA)
TEL. 045 8 391 111 - FAX 045 8 391 112

www.cattolica.it

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA - Sede legale: Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona (Italia) - Tel. 045 8 391 111 - Fax 045 8 391 112 - Pec: cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it - C.F./P.I. e n. di iscriz. al reg. delle imprese di VR 00320160237 - R.E.A. della C.C.I.A.A. di VR n. 9962 - Soc. iscritta all'Albo delle Soc. Coop. al n. A100378 - Albo Imprese presso IVASS n. 1.00012 - Capogruppo del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n. 019 - Impresa aut. all'eserc. delle assic. a norma dell'art. 65 R.D.L. numero 966 del 29 aprile 1923

www.cattolica.it

CATTOLICA&CASA

Bozza
Agenzia di PARMA S. BRIGIDA

Codice agenzia 000440 - Codice produttore 001

Contraente

Codice fiscale:

Durata 1 anno Inizio: 28/11/2016 Scadenza: 28/11/2017 Tacito rinnovo: SI
Prima rata Dalle ore 24.00 del 28/11/2016 alle ore 24.00 del 28/11/2017
Rate successive Scadenza: 28/11 di ciascun anno
Rateazione Annuale dal 28/11/2017
Convenzione Qualita'
Allegati NO

Garanzie

ABITAZIONE 1

Incendio esclusa
Furto esclusa
Responsabilità Civile compresa
Tutela Legale esclusa
Assistenza compresa

	PREMIO					TOTALE
	netto	addizionale	imponibile	aliquota imposta	imposte	
Responsabilità Civile	32,71	--	32,71	22,25	7,29	40,00
Assistenza	9,09	--	9,09	10,00	0,91	10,00
Premio annuo euro	41,80	--	41,80		8,20	50,00
Responsabilità Civile	32,71	--	32,71	22,25	7,29	40,00
Assistenza	9,09	--	9,09	10,00	0,91	10,00
Prima rata euro	41,80	--			8,20	50,00
Rate successive euro	41,80	--	41,80		8,20	50,00



Ulteriori dichiarazioni

Con riferimento agli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile, il Contraente dichiara altresì che:

- Il rischio è conforme alle dichiarazioni di polizza in base alle quali Cattolica ha determinato i relativi premi.
- Negli ultimi tre anni non ha subito danni o è stato coinvolto in sinistri relativi ai rischi assicurati.
- Non ha altre assicurazioni per gli stessi rischi.
- Negli ultimi tre anni non ha avuto polizze annullate per sinistro per gli stessi rischi.
- Non è a conoscenza di circostanze o situazioni che possono determinare durante il periodo di validità del contratto, richieste di risarcimento occasionate da fatti già verificatisi prima della data di effetto della presente polizza.

Il Contraente dichiara inoltre di:

- aver preventivamente ricevuto l'informativa privacy (ex art. 13 del D. Lgs. n° 196 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni) MOD. CCASA 6 - ED. 25/10/2015 e di aver rilasciato i relativi consensi
- aver ricevuto - ai sensi del Reg. ISVAP n. 5/2006 e s.m.i. - l'informativa riguardante gli obblighi di comportamento dell'intermediario (MOD. 7A) o di averne preso visione in quanto affisso nei locali dell'intermediario, e di aver ricevuto le informazioni generali sull'intermediario assicurativo e potenziali situazioni di conflitto d'interessi (MOD. 7B)
- essere stato informato che potrà richiedere le credenziali di accesso all'area riservata, secondo le tempistiche e le modalità pubblicate nella home page del sito internet della Compagnia (www.cattolica.it).

Il Contraente prende atto che l'assicurazione è prestata alle condizioni e con le modalità pattuite nel presente contratto, condizioni e modalità che il Contraente dichiara di conoscere e di accettare integralmente.

Il Contraente dichiara, inoltre, che il contratto è costituito esclusivamente dai seguenti documenti che ne costituiscono parte integrante:

- le condizioni di assicurazione RETAIL - MOD. CCASA 2A - ED. 25/02/2014 e RETAIL - MOD. CCASA 2B - ED. 06/2011
- scheda tecnica n° 1

di non averne ricevuti altri ad integrazione, che gli stessi sono stati regolarmente ricevuti e non contengono rettifiche, cancellature e/o precisazioni.

Il presente contratto è stato redatto in 3 esemplari a un solo effetto in PARMA SANTA BRIGIDA il 28/11/2016.

CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP.
AGENTE O DIREZIONE

CONTRAENTE

AVVERTENZA: Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, rese dal soggetto legittimato a fornire le indicazioni richieste al momento della stipulazione del contratto, possono compromettere il diritto alla prestazione.

Agli effetti dell'articolo 1341 del codice civile, il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli, (se operanti), delle condizioni di assicurazione: art. 7 - Proroga del contratto, art. 9 - Recesso in caso di sinistro .

CONTRAENTE

Il Contraente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della polizza e ai sensi del regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, il fascicolo informativo contenente: la nota informativa MOD. CCASA 5 - ED. 31/05/2016; le condizioni di assicurazione RETAIL - MOD. CCASA 2A - ED. 25/02/2014 e RETAIL - MOD. CCASA 2B - ED. 06/2011; modulo di proposta, ove previsto.

CONTRAENTE

Il pagamento del premio può essere eseguito con una delle seguenti modalità:

- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato alla Società o all'agente in qualità di agente della Società;
- ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qualità di agente della Società;
- contante nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

**Il pagamento dell'importo dovuto alla firma della presente, è stato effettuato a mie mani il _____
in _____**

AGENTE O INCARICATO

ABITAZIONE 1

SCHEMA TECNICA

La presente scheda tecnica è parte integrante della bozza

Abitazione 1	Indirizzo:	
Descrizione	Tipologia abitazione: Appartamento - piano : Destinazione abitazione: Dimora abitabile Caratteristiche del fabbricato: Costruzione di uso comune Percentuale del fabbricato adibita ad abitazione/uffici: 100 % Relazione con l'assicurato: Di proprietà	Anno di costruzione: :

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI FORMULA SILVER

	<i>Massimale in euro</i>	<i>Premio annuo netto in euro</i>
Garanzia base	1.000.000,00	32,71
Garanzie aggiuntive		
Proprietà abitazione		esclusa
Ricorso terzi incendio del fabbricato di proprietà		esclusa
Armi e caccia		esclusa
Danni da spargimento acqua - RC della conduzione		esclusa
Danni da spargimento acqua - RC della proprietà		esclusa
Sconto per esclusione RC proprietà abitazione		esclusa
Franchigia frontale per danni a cose euro:	0,00	
Premio annuo totale netto		euro 32,71

ASSISTENZA FORMULA SILVER

	<i>Premio annuo netto in euro</i>
Garanzia base	9,09
Premio annuo totale netto	euro 9,09

RIEPILOGO LIMITI DI INDENNIZZO, RISARCIMENTO, SCOPERTI E FRANCHIGIE

ABITAZIONE 1

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI FORMULA SILVER

Garanzia		Limiti di indennizzo	Franchigia o scoperto
Art. 134 - Cosa assicuriamo	Danni verificatisi negli USA o Canada	500.000 euro. Sono esclusi i danni punitivi	1.500 euro
	Inquinamento da fuoriuscita di liquidi da rottura accidentale di impianti di riscaldamento o condizionamento	100.000 euro per sinistro	Non prevista
	Animali domestici - limite per danni derivanti da aggressioni di cani a persona - mancata osservanza delle norme di legge	500.000 euro per sinistro	500 euro N.B.: la franchigia si applica per i soli danni a persone
	Case di villeggiatura di proprietà di terzi	100.000 euro per sinistro	Non prevista
	Collaboratori domestici	200.000 euro per sinistro	Non prevista
Art. 134 - Cosa assicuriamo - ricorso terzi da incendio da conduzione	500.000 euro per annualità assicurativa e con il massimo di 300.000 euro per sinistro		Non prevista
	Attività di campeggio	150.000 euro per sinistro	250 euro
	Interruzione o sospensione di attività	100.000 euro per sinistro	250 euro